



Comune di **NOCERA TERINESE**

(Provincia di Catanzaro)

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 23 Del 28.12.2019	OGGETTO: RINVIO ALL'ESERCIZIO 2020 DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA-PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO..
-------------------------	--

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Ventotto (28)** del mese di **Dicembre** dalle ore **16,34 a seguire** nella sala adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco, con avvisi prot. n.9308 del 24.12.2019 notificati nei modi e termini di legge, in seduta Pubblica, **Sessione Straordinaria e Urgente di I^a Convocazione.**

Presiede i lavori il Presidente del Consiglio Comunale **Sig. Armando Motta.**

Risultano, altresì, presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
ALBI ANTONIO - Sindaco	SI	GIGLIOTTI FERNANDA	NO
GRANDINETTI WALTER	SI	MACCHIONE VITTORIO M.	NO
TRUNZO GIULIANO	SI	RUSSO SAVERIO	NO
GRANDINETTI SALVATORE	SI	FILANDRO GIANLUCA	NO
CRISTOFARO GIAMPAOLO	SI		
MANFREDI LIDIO	SI		
MOTTA ARMANDO – Presidente del C.C.	SI		
CARDAMONE FRANCESCO	SI		
VACCARO PATRIZIA	SI		

Consiglieri assegnati: n. 13

Consiglieri presenti: n. 09

Consiglieri in carica: n. 13

Consiglieri assenti : n. 04

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: **Dott.ssa Rosetta Cefalà**, la quale provvede alla redazione del verbale.

Il Presidente del Consiglio Comunale **Sig. Armando Motta** dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.

Ricordato che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l'impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
- adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

Preso atto che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone:

- all'art. 232, comma 2, che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”*;
- all'art. 233-bis, comma 3, che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”*;

Considerato che:

- l'art. 15 quater della Legge n. 58 del 28/06/2019 (legge di conversione del DL crescita N. 34/2019), entrato in vigore il 30/06/2019, prevede la modifica all'art. 232 del TUEL, per cui i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono rinviare la contabilità economico – patrimoniale fino all'esercizio 2019, da approvarsi entro aprile 2020;

-Gli enti che aderiscono a questo rinvio saranno obbligati ad allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del D.Lgs 118/2011 con modalità semplificate individuate con decreto del MEF da emanarsi entro il 31 ottobre 2019;

Preso atto che tale nuova formulazione dell'art. 232 del Tuel consente agli enti locali di piccole dimensioni di rinviare dunque al 2020 la contabilità economico patrimoniale ed il conseguente obbligo di predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale;

Visto l'art. 233 bis del Tuel, come modificato con la Legge 145/2018 art. 1 comma 839, secondo cui *“gli enti locali con popolazione inferiore ai 5mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”*;

Considerato che questo Ente ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e, quindi, rientra nelle previsioni di rinvio e di esonero previste dalle norme sopra richiamate;

Dato atto che con deliberazione Commissariale adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 07 del 22/05/2019 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 con la relativa documentazione non ricomprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico redatti secondo il disposto del dedicato principio contabile applicato esercitando l'opzione normativamente concessa;

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere la volontà di esercitare il rinvio della contabilità economico patrimoniale e di avvalersi della facoltà di non adottare il bilancio consolidato, per effetto della nuova formulazione dell'art. 232 del TUEL, introdotta dall'art. 15 quater della Legge n. 58 del 28/06/2019, di conversione del D.L. N. 34/2019, su citato;

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

lo Statuto Comunale ;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

il Regolamento Comunale di disciplina dei servizi e degli uffici;

Acquisiti, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

Con voti Favorevoli:09; contrari: nessuno; astenuti: nessuno, resi in forma palese per alzata di mano da n. 09 consiglieri presenti e votanti su n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1)di esprimere la volontà di rinvio all'esercizio 2020 della contabilità economico- patrimoniale così come concesso dal richiamato articolo 15 quater del dl 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, in attesa dell'emanazione delle nuove regole di contabilità atte a semplificare detto processo di reporting economico – patrimoniale,avvalendosi del rinvio di cui alla nuova formulazione dell'art. 232 del TUEL, introdotta dall'art. 15 quater della Legge n. 58 del 28/06/2019, di conversione del D.L. N. 34/2019, citato in premessa.

2) di allegare copia del presente provvedimento al rendiconto di gestione dell'esercizio 2019.

3) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo pretorio on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, con il seguente risultato:

Voti Favorevoli:09; contrari:nessuno; astenuti:nessuno, , resa per alzata di mano da n. 09 consiglieri presenti e votanti su n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di dichiarare il Presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI NOCERA TERINESE
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO: RINVIO ALL'ESERCIZIO 2020 DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA-PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000,
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , li 24/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Sig. Macchione Giovanni Eugenio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , li 24 /12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Sig. Macchione Giovanni Eugenio

Deliberazione del Consiglio Comunale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Sig. Armando Motta

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Nocera Terinese, 07.01.2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 07.01.2020:

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà